

COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

CODACONSSede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.itwww.codacons.it**PROMOTORE DI CASPER****COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO***Invio a mezzo pec*

Spett.le

Regione Lazio

Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità

In persona del Direttore p.t. e Presidente della Conferenza di Servizi

Manuela Manetti

PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it

E

All'Arch. Gianni Gianfrancesco

Responsabile del Procedimento

Ufficio staff del Direttore - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità

Regione Lazio

MAIL: ggianfrancesco@regione.lazio.it

Oggetto: riscontro alla Vs. del 09/02/2017 prot. n. 66838 – Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305. Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – Richiesta di partecipazione Conferenza di Servizi

Con riferimento alla nota di cui in oggetto notificata a mezzo pec in data 09/02/2017 e con la quale si autorizzava il CODACONS a partecipare alla Conferenza di Servizi alla seduta del 3 marzo p.v. si rileva quanto segue.

Codesta Spett.le Regione informa il CODACONS della possibilità che l'Associazione possa partecipare alla predetta Conferenza di Servizi nella qualità di **uditore**.

Orbene, a parte l'ovvia necessità di poter attivamente partecipare al tavolo con osservazioni sia scritte che orali, al fine di una reale ed efficace rappresentanza degli interessi pubblici coinvolti dei consociati di cui la scrivente si fa portavoce, giova rilevare che all'interno del nostro ordinamento non è prevista la partecipazione ad una Conferenza di Servizi nella qualità di uditore, né dalla Legge n. 147/2013, né tantomeno dalla L. 241/90.

Pertanto, consideriamo un mero errore dell'Autorità in indirizzo l'annunciata qualità di uditore del CODACONS alla Conferenza di Servizi, non volendo e non potendo considerarlo un doloso abuso di atti di ufficio, in quanto a chi assiste ed è presente ad un

Il CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto. E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

incontro deve essere data anche la possibilità di interloquire e dare voce alle proprie azioni, presentando documenti assolutamente indispensabili che la scrivente Associazione intende portare all'attenzione della Conferenza. Infatti, si annuncia sin da ora che sarà questa la metodologia del CODACONS, un contributo indispensabile al Progetto di realizzazione del nuovo stadio, quale diritto assoluto ai sensi degli articoli 9 e 14 e ss. della Legge n. 241/90.

Il diritto di partecipazione al procedimento sancito dall'articolo 9 cit. non può essere liberamente limitato ed esercitato a seconda dei casi; con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto stabilire la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati (costituiti in associazioni o comitati) la cui funzione è quella di lasciar emergere gli interessi sottesi all'azione amministrativa affinché la P.A. possa meglio orientarsi sulla scelta finale.

Ad ogni modo, non trova spazio nel nostro ordinamento giuridico la figura dell'uditore ad una Conferenza di Servizi. Come già accennato, infatti, la normativa (artt. 14 e ss. L. n. 241/91 e art. 1, commi 304-305, L. 147/2013) nulla dispone in merito e recente giurisprudenza ammette la presenza di soggetti terzi (su autorizzazione della P.A. – come di fatto è avvenuto nel caso del CODACONS) alla Conferenza di Servizi, laddove si ritenga che il soggetto-terzo-interessato possa effettivamente apportare ed arricchire il procedimento (sul punto, cfr. T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 14.12.2012, n. 803; Consiglio di Stato, sez. VI, 15.07.2010, n. 4575; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 04.02.2003, n. 359).

Invero, tali disposizioni si pongono nel solco della tendenza a configurare una nuova tipologia di conferenza di servizi "aperta" ai privati, i quali entrano a far parte di un meccanismo tipicamente finalizzato al coordinamento di funzioni amministrative. Si pensi, infatti:

a) alla conferenza di servizi di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 447 del 1998 avente ad oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi (tra i quali devono essere incluse anche le attività commerciali, turistiche ed alberghiere – come nel caso del progetto del Nuovo Stadio della Roma con la previsione del c.d. Convivium) – alla quale possono partecipare *"i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo"*;

b) alla conferenza di servizi di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 in tema di **"Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici"** ove è previsto che possa intervenire *"qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o"*

collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale”;

c) o infine, alla conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 recante norme di **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio** ove possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative.

Non si dimentichi, inoltre, che il CODACONS è associazione ambientalista e che rappresenta in maniera del tutto volontaria gli interessi dei cittadini, ponendosi come unico scopo la tutela ambientale e della salute, come peraltro, previsto dal proprio Statuto e dall'articolo 2 del Codice del Consumo.

Si è avuto modo, in precedenti comunicazioni, di descrivere qual è il ruolo di un'Associazione di volontariato in tema di diritto alla salute.

Brevemente, il diritto alla salute (in questa sede strettamente collegato al diritto all'ambiente) gode nel nostro ordinamento nazionale di una doppia tutela:

una tutela diretta, cioè tesa a favorire il ripristino delle condizioni di integrità fisiche e mentali, ex art. 32, Cost.;

e una tutela indiretta, cioè tesa a prevenire che si creino situazioni, più propriamente definite pericolose, che minaccino in qualche modo, o abbiano elevata probabilità di nuocere, la salute degli individui, intesi anche sotto il nome di consumatori.

In tema di danno presunto, l'azione delle Associazioni di volontariato è avallata da una spiccata giurisprudenza di stampo comunitario (cfr. Tribunale di Primo Grado dell'Unione Europea, sentenza 27 gennaio 2000, numero 256 del 1997) con cui simili contenziosi sono stati definiti di interesse pubblico – cd. “*public interest litigation*” – consentendo, pertanto, alle associazioni consumeristiche di condurre lotte e battaglie per l'intera collettività che abbiano ad oggetto la natura preventiva di danni prevedibili e derivabili ai consumatori ed utenti. Con la conseguenza che, in simili circostanze, il ruolo attribuito al giudice non è tanto di ripristino dello *status quo* relativamente ad una violazione già consumata, bensì quello di spaziare tra le branche del diritto in maniera dinamica eliminando sin da subito le violazioni che nel futuro potrebbero comportare effetti dannosi cagionati ai soggetti.

Infine, il Consiglio di Stato con sentenza n. 36 del 9 gennaio 2014 ha precisato che “*per un verso l'ordinamento giuridico - innanzi tutto a livello costituzionale - seleziona valori ai quali assicura tutela ampia (ad esempio, ambiente, paesaggio, salute: artt. 9, 32 Cost.); per altro verso, non solo riconosce il diritto di associazione (art. 18 Cost.), ma indica ora alle organizzazioni territoriali che compongono la Repubblica anche il compito di “favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini”, e ciò al fine costituzionalmente dichiarato di*

utilizzare le associazioni così formatesi "per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" (art. 118, ult. co. Cost.).

La selezione dei valori, dunque, non determina solo la cura di interessi pubblici affidati a Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, allo Stato la tutela dell' "ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali": art. 117, co. 2, lett. s), Cost.), ma individua "beni o valori comuni", la cui gestione e tutela ben può essere affidata alla cura di organizzazioni di cittadini, debitamente costituite e riconosciute (ove previsto) in relazione ai poteri che l'ordinamento intende loro conferire.

La libertà di associazione, dunque, se costituisce la prima delle garanzie dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", formazioni sociali entro le quali le associazioni si iscrivono (art. 2 Cost.), e come tale non può essere limitata se non nei casi previsti dall'art. 18 Cost., presenta ora, per così dire, un "versante attivo", poiché essa si concretizza oggi nella costituzione di soggetti che partecipano attivamente alle "attività di interesse generale" (pur affidate - come è ovvio - primariamente a pubbliche amministrazioni), e dunque alla tutela di valori (cui corrispondono altrettanti interessi pubblici) costituzionalmente garantiti".

Per tale ordine di ragioni, si comunica che alla seduta del 3 marzo p.v. saranno presenti n. 2 rappresentanti per il CODACONS, l'Avv. Carlo Rienzi, nella qualità di Presidente, accompagnato dal Prof. Livio Giuliano – tecnico qualificato che potrà illustrare i documenti che saranno esibiti, gli studi di settore elaborati, esercitando gli stessi diritti e prerogative di tutti gli altri partecipanti.

Si chiede, infine, che la Conferenza di Servizi acquisisca il nuovo progetto per lo Stadio della Roma, approvato dal Comune di Roma Capitale venerdì 25 febbraio u.s., al fine di poterlo illustrare ai presenti.

Con osservanza.

Distinti Saluti

Roma, 27 Febbraio 2017

PER IL CODACONS

n.q. rapp.te legale

Avv. Giuseppe Ursini